



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Presidenza

Prot.n. 32/INT.

Benevento li, 21 aprile 2022

**Ai Direttori
Ai Funzionari giudiziari
Ai Funzionari Addetti UPP
delle Sezioni:
Civile/Volontaria Giurisdizione/Lavoro/Fallimento - Esecuzioni**

Al Direttore/Funzionari dell'Ufficio Recupero Crediti

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento

Oggetto: Modalità di pagamento del Contributo Unificato – effetti applicativi della Circolare del Ministero della Giustizia m_dg.DAG.24/02/2022.0041271.U

Il comma 3 dell'art. 221 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dispone che: “ (...) Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento”.

La summenzionata disposizione, per effetto dell'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 28 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, continuerà a trovare applicazione sino al 31 dicembre 2022.

Con Circolare del 24/02/2022, il Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha chiarito che negli uffici che hanno

la disponibilità del servizio di deposito telematico, come nella fattispecie, le cancellerie non possono accettare il pagamento del C.U. attraverso **marche da bollo** acquistate presso le rivendite autorizzate, determinandosi, nel caso di assolvimento dell'onere fiscale con tale modalità, un'ipotesi di mancato versamento del contributo unificato, comportante un nuovo pagamento da eseguirsi con le modalità telematiche, salva la facoltà per l'avvocato che ha effettuato il doppio pagamento di chiedere il rimborso delle somme versate con modalità diverse da quelle consentite dalla norma, purché le relative siano state annullate "bruciate".

Con riferimento all'assolvimento dell'onere fiscale attraverso pagamento del C.U. effettuato con **modello F23**, la Direzione Generale per i sistemi informatici automatizzati, con nota prot. DOG 3030.U del 1° febbraio 2022, ha chiarito che l'unica forma di pagamento del contributo unificato e dei diritti è quella assolta con sistemi telematici cui fa riferimento il cit. art. 221, comma 3 del D.L. 34/2020, ovvero:

- Pagamento on-line tramite il Portale dei servizi Telematici (PST);
- Pagamento on-line presso Punto di Accesso (PDA);
- Pagamento tramite canali fisici o on-line messi a disposizione delle banche.

“con la conseguenza che non può ritenersi valido il pagamento eseguito con F23 non presentando le specifiche tecniche di un pagamento telematico, tra le quali un numero identificativo univoco che ne consenta l'annullamento telematico”.

Alla luce della normativa innanzi richiamata e dei chiarimenti forniti dal Ministero della Giustizia - nel ribadire che il pagamento del C.U. con modalità diverse da quelle telematiche comporta un'ipotesi di omesso versamento del medesimo, con conseguente avvio, da parte dell'Ufficio competente, della procedura di recupero, ai sensi dell'art. 28 del T.U.S.G. - relativamente ai giudizi iscritti a partire dal 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020) si adottano le seguenti disposizioni:

Cause iscritte fino al 18/05/2020

- 1) Si ritiene validamente assolto l'onere fiscale di pagamento, del C.U. e dei diritti, effettuato con la scansione delle marche da bollo, cui sia seguito il deposito, presso la cancelleria, dei contrassegni in originali regolarmente annullati "bruciati";
- 2) E' consentito, per i pagamenti del C.U. e anticipazioni forfettarie effettuati attraverso contrassegni SOLO scansionati all'atto dell'iscrizione telematica- per i quali non sia stato già notificato avviso di pagamento MOD.C- di depositare gli originali dei medesimi presso le cancellerie competenti cui è demandato il compito di registrare tempestivamente nel fascicolo telematico con l'evento "annotazione" (*slescando* la casella pagamento telematico e inserendo il numero identificativo della marca che deve risultare "disponibile") l'avvenuta regolarizzazione e dandone immediata comunicazione:
 - a. alla cancelleria del Ruolo Generale, se si tratta di C.U. dovuto all'atto dell'iscrizione;
 - b. all'Ufficio recupero crediti qualora il fascicolo sia stato già trasmesso per l'avvio della procedura di recupero dei C.U. dovuti per atti endoprocessuali;

Cause iscritte dal 19/05/2020

- 1) Si ritiene validamente assolto l'onere fiscale relativamente ai pagamenti del C.U. e dei diritti effettuati con la scansione delle marche da bollo, cui sia già seguito il deposito presso la cancelleria, dei contrassegni in originali regolarmente annullati "bruciati";
- 2) Si provvede, per i pagamenti del C.U. e anticipazioni forfettarie effettuati attraverso contrassegni solo scansionati all'atto dell'iscrizione telematica, per omesso versamento del medesimo, con conseguente avvio, da parte dell'Ufficio competente, della procedura di recupero, ai sensi dell'art. 28 del T.U.S.G.
- 3) È consentito, per i pagamenti del C.U. e anticipazioni forfettarie effettuati attraverso modello F23 - rispetto ai quali non sia stata già avviata la procedura di riscossione (MOD.C) ex art. 28 del T.U.S.G.-, depositare l'originale della ricevuta di pagamento solo se fornita di

Numero di riferimento (*Vedi punto 3. Mod.F23 riservato all'ufficio che riceve il pagamento*) che ne consenta l'annullamento telematico, da associare al giudizio iscritto presso le cancellerie competenti:

a. alla cancelleria del Ruolo Generale, se si tratta di C.U. dovuto all'atto dell'iscrizione;

b. alla cancelleria del giudice assegnatario dei C.U. dovuti per atti endoprocessuali;

alle quali è demandato di registrare tempestivamente nel fascicolo telematico con l'evento "annotazione" (*slesciando* la casella pagamento telematico e inserendo il numero di riferimento che deve risultare "disponibile") l'avvenuta regolarizzazione e dandone immediata comunicazione all'Ufficio recupero crediti qualora il fascicolo sia stato già trasmesso per l'avvio della procedura di recupero.

Per ragioni amministrative l'adempimento potrà essere effettuato fino al 31 luglio 2022.

000

Le istanze in autotutela, successive all'avviso di pagamento MOD.C, dovranno essere inoltrate a mezzo PEC: recuperocrediti.tribunale.benevento@giustiziacert.it, per consentirne la valutazione, dovranno recare:

- a) copia dell'atto di riscossione (MOD.C) con relata di notifica;
- b) prova della mancata decorrenza del termine di 60 gg. per il ricorso innanzi al giudice tributario;
- c) illustrazione dei motivi dell'istanza ai sensi delle norme sul Contributo unificato contenute nel TU 115/02 e di eventuali circolari Ministeriali, solo se riferite al caso specifico (non si applica estensione analogica di norme a contenuto fiscale, trattandosi di legislazione speciale e quindi tassativa);
- d) indicazione della documentazione depositata all'atto dell'iscrizione/deposito provante il valore della causa.

000

Le istanze di rimborso del C.U. devono essere depositate, in originale, secondo le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n.33 del 26/10/2007, con i modelli allegati, nella cancelleria che ha ricevuto l'atto o in quella dove il procedimento doveva essere iscritto. Si rammenta che per il rimborso dei versamenti effettuati con F23 è necessario depositare i n. 2 originali in possesso dell'avente diritto.

E' demandato comunque all'Ufficio recupero crediti il compito di verificare, prima dell'avvio della procedura di recupero, se per il relativo giudizio risulta nel fascicolo telematico, annotazione di avvenuta regolarizzazione dell'onere fiscale.

Si confida nella massima diffusione ad opera del COA ai propri iscritti della presente nota della quale se ne dispone, altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Tribunale.

Si raccomanda la diffusione da parte dei funzionari dei settori in indirizzo a tutto il personale per l'esatto adempimento.

Si comunichi.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dr.ssa Marilisa RINALDI

